

Deliberazione di Giunta Regionale n. 343 del 22 Luglio 2011

Oggetto: Approvazione degli “Indirizzi e linee guida per le province in materia di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Anno formativo 2011-2012”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Istruzione e alle Politiche giovanili;

VISTO l'articolo 7 dello Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n.1: ”Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e sue modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale 24 Dicembre 2010, n. 8 Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2011;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i.;

VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi relative della messa a regime del sistema del secondo ciclo di Istruzione e Formazione Professionale;

VISTO l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione - anno scolastico e formativo 2010-2011 - dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTO il Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010 con il quale è stato recepito l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione - anno scolastico e formativo 2010-2011 - dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta in Conferenza unificata nella seduta del 16 dicembre 2010 sulle “ Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40”;

VISTO il decreto MIUR 27 gennaio 2010, n. 9 sulla certificazione dell'obbligo di istruzione assolto nel sistema scolastico e nei percorsi di IeFP;

VISTA la nota della Regione Lazio prot. n. 36826 del 18/02/2011 Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale validi per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. - Iscrizioni per l'a. sc.2011/2012;

VISTA la nota della Regione Lazio prot. n. 40235 del 23/02/2011 Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale validi per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. - Iscrizioni per l'a. sc.2011/2012 - Prot. n. 36826 del 18/02/2011;

CONSIDERATO opportuno, nelle more dell'esercizio della funzione legislativa regionale in materia, emanare gli "Indirizzi e linee guida per le province in materia di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Anno formativo 2011-2012";

RILEVATO che al momento è in fase di elaborazione a cura dei competenti uffici regionali uno specifico documento concernente il sistema di finanziamento ed il piano di riparto delle risorse finanziarie da erogare alle province per i percorsi triennali di IeFP per l'anno scolastico e formativo 2011-2012;

TENUTO CONTO che i tempi tecnici per l'adozione del citato documento ritarderebbero l'approvazione degli "Indirizzi e linee guida per le province in materia di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Anno formativo 2011-2012";

CONSIDERATO al riguardo necessario:

- consentire alle famiglie dei minori che hanno presentato domanda di iscrizione al primo anno dei percorsi triennali di istruzione e formazione far assolvere agli stessi l'obbligo di istruzione previsto dalle norme sopra richiamate;
- garantire agli altri studenti che hanno frequentato le prime e seconde annualità nel corso dell'anno scolastico e formativo 2010-2011 di proseguire nel percorso iniziato;
- fornire alle Province un valido strumento di lavoro per poter avviare le attività relative ai percorsi triennali di IeFP per l'anno scolastico e formativo 2011-2012;

VISTO a tal proposito, l'allegato documento elaborato dagli uffici regionali: "Indirizzi e linee guida per le province in materia di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 - Anno formativo 2011-2012" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che lo stesso è conforme ai criteri di cui alla normativa che precede;

DATO ATTO che il documento "Indirizzi e linee guida per le province in materia di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Anno formativo 2011-2012" è stato sottoposto alla Commissione di concertazione nella seduta del 7 luglio 2011 che ha espresso parere favorevole;

RITENUTO pertanto di

- approvare l'allegato documento "Indirizzi e linee guida per le province in materia di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Anno formativo 2011-2012" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A);

- rinviare ad un successivo provvedimento l'adozione di uno specifico documento concernente il sistema di finanziamento ed il piano di riparto delle risorse finanziarie da erogare alle province per i percorsi triennali di IeFP per l'anno scolastico e formativo 2011-2012.

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano all'unanimità

DELIBERA

- approvare l'allegato documento “Indirizzi e linee guida per le province in materia di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Anno formativo 2011-2012” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A);
- rinviare ad un successivo provvedimento l'adozione di uno specifico documento concernente il sistema di finanziamento ed il piano di riparto delle risorse finanziarie da erogare alle province per i percorsi triennali di IeFP per l'anno scolastico e formativo 2011-2012

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.sirio.regione.lazio.it.

Regione Lazio – Assessorato all’Istruzione e alle Politiche giovanili

ALLEGATO A)

INDIRIZZI E LINEE GUIDA PER LE PROVINCE IN MATERIA DI PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DI CUI AL CAPO III DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 OTTOBRE 2005, N. 226

Anno formativo 2011-2012

Sommario

Premessa.....	4
1 Programmazione dell’offerta formativa.....	7
1.1 Percorsi istituzionali e di partenariato	7
1.2 Istituzioni formative	8
1.3 Realizzazione attività	9
1.3.1 Modalità di attivazione delle prime annualità	10
2. Finanziamento.....	10
2.1 Riparametrazione dei finanziamento.....	11
2.2 Rendicontazione controllo.....	11
3. Livelli essenziali	12
3.1 livelli essenziali delle prestazioni (articolo 15, d.lgs 226/2005)	12
3.2 livelli essenziali dell’offerta formativa (articolo 16, d.lgs 226/2005).....	13
3.3 livelli essenziali dell’orario minimo annuale e articolazione dei percorsi formativi triennali (articolo 17, d.lgs 226/2005)	14
3.4 livelli essenziali dei percorsi (articolo 18, d.lgs 226/2005).....	14
3.4.1 livelli essenziali di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), d.lgs 226/2005	14
3.4.2 livelli essenziali di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), del d.lgs 226/2005	15
3.4.3 livelli essenziali di cui di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c), del d.lgs 226/2005	16
3.4.4 livelli essenziali di cui di cui all’articolo 18, comma 1, lettera d), del d.lgs 226/2005,	16
3.5 livelli essenziali dei requisiti dei docenti (articolo 19, d.lgs 226/2005).....	16
3.6 livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze (articolo 20, d.lgs 226/2005)	16
3.7 livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi (articolo 21 d.lgs 226/2005).....	17
3.8 valutazione (articolo 22, d.lgs 226/2005).....	18

3.8.1 sistema regionale di monitoraggio.....	19
4. Figure professionali di riferimento	19
5. Annualità 2011/2012.....	21

Premessa

Con la completa messa a regime del sistema di istruzione del secondo ciclo e la contemporanea definizione del quadro normativo di riferimento per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), appare non più rinviabile l'introduzione di specifiche tecnico-organizzative che, superando e integrando l'attuale regolamentazione afferente l'accreditamento delle sedi formative, renda più stingente l'esercizio delle attività di IeFP in vista della disciplina legislativa regionale in ordine ai livelli essenziali di cui al Capo III del dlgs 17 ottobre 2005, n. 226.

Inoltre, con la adozione delle linee guida, di cui all'intesa in sede di Conferenza Unificata, rep atti n. 129/CU del 16 dicembre 2010, per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di IeFP è stato possibile addivenire ad un accordo tra Regione e Ufficio Scolastico Regione (USR), il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 35 del 28 gennaio 2011, basato sulla sussidiarietà integrativa ad opera degli istituti professionali.

Il modello prescelto presuppone che lo studente si iscriva ad un percorso quinquennale e contemporaneamente chieda di poter acquisire la qualifica professionale al termine del triennio; qualifica riconducibile ad una delle 21 individuate in sede di Conferenza Stato Regioni e Province Autonome con l'Accordo del 29 Aprile 2010.

Pertanto dall'anno scolastico 2011/2012 cessa il regime surrogatorio attivato nell'anno scolastico 2010/2011.

Da ultimo non può essere sottaciuto che l'avvio a regime del sistema ordinamentale del diritto – dovere di istruzione e formazione professionale rende problematico il ricorso alle risorse finanziarie a valere sul Fondo Sociale Europeo Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, P.O. 2007-2013.

Resta confermato che, per i percorsi triennali sperimentali avviati nei precedenti anni formativi, relativamente al numero degli allievi trovano applicazione le regole stabilite dalle linee guida approvate con le deliberazioni di Giunta regionale n. 525/2009 e n. 361/2010.

La contemporanea presenza sul territorio di una articolata offerta formativa richiede che, attraverso sperimentati percorsi istituzionali e di partenariato, si possa pervenire con sufficiente anticipo alla definizione di tipologie di offerta che risultino correlate con le opportunità di lavoro. I percorsi istituzionali e di partenariato sono altresì diretti a realizzare una razionalizzazione l'offerta stessa.

Il presente documento, adottato nelle more della disciplina legislativa regionale in ordine, tra l'altro, ai livelli essenziali, di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, intende, tra l'altro, confermare e salvaguardare le specifiche peculiarità della formazione professionale, incentrate sulla metodologia che assume il saper fare quale presupposto necessario e sufficiente per apprendere, anche nei percorsi di IeFP.

L'attivazione dei percorsi triennali di IeFP, si realizza con riferimento le seguenti disposizioni::

- decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante la "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28

marzo 2003, n. 53”

- decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"
- legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione e art. 1, comma 624, come modificato a norma della legge 133/2008
- legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'articolo 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1quinquies
- decreto MIUR 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione che prevede, tra l'altro, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzo di studio"
- intesa, del 20 marzo 2008, tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero della pubblica istruzione e Ministero dell'università e della ricerca, le Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
- decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 64, comma 4bis, che modifica l'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo l'assolvimento del nuovo obbligo di istruzione anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al Capo III, del d.lgs. 226/2005, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute dei percorsi sperimentali, di cui all'Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003;
- Decisione, relativa al "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)" del 15 dicembre 2004
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente – EQF, del 23 aprile 2008
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale ((ECVET)
- Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003 per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004, di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale
- Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni, rep. Atti n. 1901 del 15 gennaio 2004, per la definizione degli standard formativi minimi in attuazione dell'Accordo quadro sancito in sede di Conferenza Unificata il 19 giugno 2003;
- Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004 sui dispositivi di certificazione finale ed intermedia e di riconoscimento dei crediti formativi ai fini dei passaggi tra i sistemi
- Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 5 febbraio 2009 per l'avvio della messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
- Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
- decreto MIUR 27 gennaio 2010, n. 9 sulla certificazione dell'obbligo di istruzione assolto nel sistema scolastico e nei percorsi di IeFP

- intesa in sede di Conferenza Unificata, rep. Atti n. 129/CU del 16 dicembre 2010, tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero della pubblica istruzione e Ministero dell'università e della ricerca, le Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane riguardante l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto legge 31 gennaio, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

1 Programmazione dell'offerta formativa

Al fine di pervenire alla definizione di una adeguata offerta formativa capace di far fronte da un lato alla domanda di formazione e dall'altro alle potenzialità occupazionali presenti nel territorio, si rende necessario attivare specifici tavoli di condivisione con i testimoni istituzionali e sociali riconducibili ai segmenti Istruzione, Formazione, Lavoro/Occupazione.

Concorrono alla elaborazione della proposta i dati rappresentativi della realtà scolastica, della capacità formativa di IeFP pubblica e privata convenzionata, dei trend sui fabbisogni professionali per l'occupabilità rilevabili da ricerche tipo Excelsior, ecc....

Le Province, sulla base degli elementi raccolti e condivisi a livello territoriale anche con le Istituzioni formative di cui al punto 1.2, entro il mese di ottobre di ciascun anno, trasmettono alla Regione – Direzione regionale Istruzione e Politiche giovanili, una proposta di offerta formativa per l'anno scolastico successivo relativa al volume di attività di IeFP, avuto presente le realtà formative presenti sul territorio, attivabile:

- in regime di sussidiarietà integrativa da parte degli Istituti professionali
- dagli organismi alle dirette dipendenze dell'Amministrazione provinciale
- dalle Istituzioni formative in regime di convenzione

Le Province, entro la stessa data, trasmettono una proposta relativa ai settori di sviluppo strategico locale da assumere a riferimento per la individuazione delle qualifiche professionali da attivarsi nel triennio successivo.

Entro il successivo mese di novembre la Regione, sottopone alla Commissione di concertazione ed al Comitato istituzionale, di cui alla l.r. 7 agosto 1998, n. 38 (*Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro*), la proposta di offerta formativa per l'anno scolastico successivo da assumere a riferimento per le relative iscrizioni da farsi in concomitanza con le iscrizioni ai percorsi di istruzione del secondo ciclo.

La proposta di offerta formativa, articolata per province, riporta anche le risorse finanziarie e le iniziative a carattere sperimentale dirette a favorire lo sviluppo di specifiche tipologie richieste dal mercato occupazionale.

1.1 Percorsi istituzionali e di partenariato

Giusto quanto previsto dalle linee guida, di cui all'intesa in sede di Conferenza Unificata, rep. Atti n. 129/CU del 16 dicembre 2010, nelle more dell'adozione della disciplina legislativa regionale in ordine ai livelli essenziali, fermo restando gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali, di cui all'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, rep. Atti n.

36//CSR del 29 aprile 2010, e gli standard formativi minimi relativi alle competenze di base, di cui all'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, rep. Atti n. 1901/CSR del 15 gennaio 2004, a livello locale e regionale sono istituiti specifici tavoli di condivisione dei contenuti dei percorsi, delle modalità di certificazione dei crediti e delle competenze, delle condizioni per i reciproci passaggi dai sistemi istruzione e IeFP, in applicazione dell'Accordo in sede di Conferenza Unificata, rep atti n. 190/CU del 28 ottobre 2004 e nel rispetto delle norme vigenti in materia di istruzione, nonché di monitoraggio, controllo e valutazione.

Inoltre, a livello regionale, sono attivati specifici tavoli per la individuazione di metodologie per la determinazione dei costi dei percorsi di IeFP, per la definizione di indicatori atti a misurare l'efficacia degli interventi e di fornire informazioni utili anche a migliorare gli standard professionali e formativi in un contesto di innalzamento della qualità della formazione impartita nonché per la declinazione di classi di abilitazione all'insegnamento specifiche per i percorsi di IeFP.

A livello regionale, i tavoli sono convocati dalla Direzione regionale Istruzione e Politiche giovanili, e vedono la partecipazione di rappresentanti della Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale, delle Province, della Direzione regionale Formazione e Lavoro, delle istituzioni formative e delle OO.SS, le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale della predetta Direzione regionale Istruzione.

A livello provinciale i tavoli sono convocati dalla Amministrazione provinciale e vedono la presenza di rappresentanti degli organismi di diretta emanazione delle province, delle Istituzioni formative, di rappresentanti designati dal competente Ufficio scolastico provinciale, delle strutture provinciali competenti in materia di formazione professionale e di istruzione e delle OO.SS.. Ai predetti tavoli provinciali possono partecipare anche rappresentanti designati dalla Direzione regionale Istruzione e Politiche giovanili.

Gli elaborati dei tavoli confluiscono in documenti unitari che, acquisito il parere della Commissione di concertazione di cui alla lr 38/1998, sono assunti a riferimento per la provvisoria disciplina delle reciproche certificazioni (crediti, competenze, valutazioni in itinere e finali, ecc..).

1.2 Istituzioni formative

In relazione al mutato assetto ordinamentale, nelle more della adozione della disciplina legislativa regionale in ordine ai livelli essenziali, si ritiene che le attività inerenti i percorsi di IeFP possano essere posti in essere solamente da Istituzioni formative che rispondano ai criteri generali previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 29 novembre 2007 e che, in maniera singola o associata, abbiano capacità di sviluppare in contemporanea una offerta formativa, comprensiva anche di iniziative afferenti i percorsi di qualificazione biennali ed annuali finanziati con risorse pubbliche, per almeno:

- 378 studenti, distribuiti al massimo su tre sedi formative;
- 189 studenti, distribuiti su una singola sede formativa.

Per gli organismi che non sono in grado di assicurare il rispetto dei livelli minimi di esistenza di cui

sopra, entro il 30 luglio 2011 dovranno avanzare richiesta all'Amministrazione provinciale competente per territorio di attivazione della procedura di cui all'art. 159, comma 1, lettera g), punto 8, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.

Le Istituzioni formative che presentino i requisiti minimi di esistenza, nel rispetto delle normative vigenti in materia di accreditamento, di cui alla DGR n. 968 del 29 novembre 2007, sono tenute ad osservare quanto previsto in materia di livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi di cui al punto 3 e devono dotarsi di un organo di revisione interno, il cui presidente deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (*Attuazione della direttiva (CEE) n. 253/84, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.*) e al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474 (*Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.*).

Le Istituzioni formative in possesso dei requisiti di cui al presente punto, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del d.lgs 226/2005, previa verifica dell'effettivo possesso dei requisiti stessi, sono dotate di autonomia didattica, organizzativa, e di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 4, del medesimo d.lgs 226/2005.

Le Province, salvo i casi di affidamento in house agli organismi di gestione, di cui al d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., o di gestione diretta tramite i Centri Provinciali di Formazione Professionale (CPFP), dovranno esperire procedure ad evidenza pubblica, per la selezione delle Istituzioni formative cui affidare la gestione dei percorsi di IeFP in regime di convenzione, che tengano conto almeno degli anni di esperienza maturata in attività analoghe, dei curricula delle risorse umane impegnate rispetto ai percorsi di IeFP proposti e della progettualità in termini di risposte ad esigenze di personalizzazione nonché ad esigenze di attività individualizzate di cui al punto 3.4.1.

Le Istituzioni formative, pubbliche o private in regime di convenzione, secondo modalità da definire a seguito della adozione della disciplina legislativa regionale concernente i livelli minimi, di cui al Capo III del dlgs 226/2005, sono tenute ad osservare quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norma per la tutela della concorrenza e del mercato).

1.3 Realizzazione attività

L'anno scolastico, sotto il profilo amministrativo, finanziario e contabile inizia il 1° settembre di ciascun anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo, fermo restando che l'esercizio ai fini di bilancio ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Le attività didattiche dei percorsi triennali di IeFP seguono il calendario scolastico per la scuola secondaria di II grado, approvato annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 138 comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Le classi dei primi anni sono formate da un numero di studenti non superiore a 25 e un numero di studenti non inferiore a 20, limite comprensivo di eventuali inserimento di studenti portatori di disagio fisico / psichico certificato, fatto salvo autorizzazione delle province per eventuali deroghe fermo

restando il finanziamento riconoscibile e la compatibilità con le disposizioni inerenti l'accreditamento di cui alla DGR 968/2007.

1.3.1 Modalità di attivazione delle prime annualità

Hanno precedenza nell'iscrizione al primo anno gli studenti che hanno conseguito il titolo di licenza media nell'anno scolastico precedente e che hanno presentato la domanda di iscrizione ai sensi della circolare regionale inerente i percorsi triennali di IeFp.

Sarà cura delle Province, pertanto, favorire che:

- i minori le cui famiglie in sede di iscrizione hanno manifestato l'intenzione di iscriversi ad un percorso che, alla scadenza del termine previsto, non abbia raggiunto il numero minimo previsto per l'attivazione, possano assolvere all'obbligo di istruzione mediante l'inserimento in quei percorsi che possono essere regolarmente attivati, congruentemente con le risorse finanziarie disponibili;
- siano attivate, nell'ipotesi che si verificasse eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, le opportune procedure per favorire l'inserimento dei minori in altre Istituzioni formative presenti nel territorio.

2. Finanziamento

Il finanziamento dei percorsi triennali di IeFP è determinato sulla base del numero complessivo di studenti frequentanti la istituzione formativa, risultante dopo la realizzazione di almeno il 10% delle ore dei percorsi di IeFP in atto, moltiplicata la quota studente indipendentemente dal numero delle classi per le singole annualità.

In sede di Programmazione dell'offerta formativa, di cui al punto 1., anche all'esito dei lavori dei tavoli tecnici di cui al punto 1.1, saranno definiti i valori delle quote studente di riferimento per il finanziamento a valere per il triennio successivo.

L'ammontare del finanziamento ha carattere di globalità e di universalità, ovvero copre tutte le spese secondo le voci di costo ammissibili sulla base del piano dei conti adottato in sede di deliberazione della Giunta regionale di cui al punto 2.2 che, tra l'altro, stabilirà le percentuali minime tra categorie di spesa.

La erogazione dei finanziamenti alle Istituzioni formative avviene mediante anticipazioni pari al 45%, entro il mese di novembre, e ad un ulteriore 45%, entro il mese di marzo, previa acquisizione di copia del bilancio di verifica del quadrimestre precedente, dal quale risultino pagamenti effettuati per almeno il 90% delle pregresse anticipazioni. E' ammessa la presentazione composita costituita da almeno il 70% di pagamenti e obbligazioni giuridicamente vincolanti per un ulteriore 20%.

Il saldo, nella misura massima del residuo 10%, è erogato entro luglio, previa acquisizione di copia del bilancio di esercizio, redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, approvato dai competenti organi statutari.

I documenti contabili per le anticipazioni, riferiti ai periodi 1/1 – 30/4, per il primo quadrimestre, 1/5 – 31/8, per il secondo quadrimestre, 1/9 – 31/12, per il terzo quadrimestre, e 1/1 – 31/12, per il saldo, a pena di irricevibilità, sono corredati dalla certificazione, sottoscritta dall'organo di revisione interno, di attestazione della regolarità contabile e amministrativa, della rispondenza alle scritture contabili, della corretta imputazione del finanziamento pubblico alle voci di spesa e della conformità delle operazioni contabili alla disciplina regionale in materia di gestione e rendicontazione delle attività di IeFP, così come definita con la deliberazione della Giunta regionale di cui al successivo punto 2.2, nonché di attestazione che le attività dei percorsi di IeFP, di riferimento ai fini del finanziamento per l'anno scolastico in essere, sono regolarmente in atto e sono dirette al numero degli studenti risultanti al primo 10% della durata dei percorsi stessi.

Al documento di bilancio, oltre a quanto previsto dal Codice Civile, sono allegati:

- elenco dei creditori e dei debitori, riportante per ciascun soggetto la natura e l'importo del credito / debito;
- il riepilogo del personale, articolato per livelli, categorie, funzioni e per tipologia contrattuale e il loro costo effettivo.

La documentazione prodotta non produce effetti ai fini dell'ammissibilità delle spese a rendiconto per la quale ammissibilità trova applicazione quanto previsto al punto 2.2.

2.1 Riparametrazione dei finanziamenti

Il finanziamento è riconosciuto per intero alle Istituzioni formative che presentino alle valutazioni annuali e finali di qualifica almeno il 75% degli studenti assunti a riferimento per il finanziamento di cui al punto 2.. Diversamente, per gli studenti non ammessi, si provvederà alla riparametrazione delle quota studente in rapporto alle ore formative effettivamente dagli stessi frequentate.

In sede di Programmazione dell'offerta formativa, di cui al punto 1., può essere prevista una modalità premiale per le Istituzioni formative, pubbliche o private convenzionate, che presentino alle valutazioni annuali e finali la totalità degli studenti risultanti al 10% della durata annuale dei percorsi di IeFP. L'eventuale attribuzione di risorse finanziarie è destinata alla copertura di spese da sostenere nell'anno scolastico successivo.

A tal fine, copia dei verbali delle valutazioni in argomento, entro 20 giorni dalla data della loro realizzazione, è trasmessa alla Direzione regionale Istruzione e Politiche giovanili a cura della Provincia competente per territorio.

2.2 Rendicontazione controllo

Il sistema di rendicontazione dei finanziamenti assegnati, basato sul bilancio di esercizio redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e riferita alle voci di costo ammissibili secondo un codificato piano dei conti, formerà oggetto di apposita deliberazione da approvare a cura della Giunta regionale. Nelle more dell'adozione della predetta deliberazione, in materia di ammissibilità delle spese e di massimali di costo orario del personale esterno, trova applicazione quanto previsto dalla circolare 2 febbraio 2009, n. 2 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Con la medesima deliberazione sono definite le modalità di verifica dei bilanci di esercizio e le modalità per eventuali recuperi di somme non ammesse a rendiconto.

Le Province all'inizio di ciascun anno scolastico predispongono un piano triennale di verifiche e controlli in itinere per gli aspetti contabili, amministrativi, secondo uno specifico vademecum adottato a livello regionale, che preveda, per la medesima Istituzione formativa, indipendentemente dalla natura giuridica, almeno due momenti annuali di verifica da concludersi con la redazione di verbale di constatazione.

Copia del piano e copia dei verbali di constatazione è trasmessa alla Direzione regionale Istruzione e Politiche giovanili.

Le gestioni facenti capo direttamente alle Amministrazioni pubbliche provvedono alla redazione di un prospetto di raccordo tra la contabilità finanziaria in essere e la contabilità economica richiesta ai fini del rendiconto conforme al modello da approvarsi con la deliberazione di cui al comma 1.

3. Livelli essenziali

Le Istituzioni formative chiamate a realizzare i percorsi triennali di IeFP, oltre ad essere in regola con l'accreditamento, di cui alla DGR 968 del 29/11/2007 e s.m. e i., per la macrotipologia "obbligo formativo/obbligo di istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale", nelle more dell'adozione della disciplina legislativa regionale specifica, sono tenute ad osservare i livelli essenziali, di cui al Capo III del d.lgs 226/2005, così come definiti nell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, nei limiti di seguito riportati.

3.1 livelli essenziali delle prestazioni (articolo 15, d.lgs 226/2005)

I destinatari dei percorsi triennali di IeFP sono tutti i minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Per quanto concerne le prime annualità, i destinatari sono i minori di età compresa fra i 14 e i 16 anni, compiuti entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, e che, comunque, abbiano titolo ad iscriversi al 1° anno della scuola secondaria di secondo grado per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Costituiscono titolo di precedenza per l'accoglimento dell'iscrizione al primo anno dei corsi triennali il conseguimento della licenza media nell'anno scolastico precedente e la manifestazione di impegno

all'iscrizione effettuata dalle famiglie entro la data prevista dalla circolare regionale.

La Provincia valuterà l'eventuale ammissibilità dell'iscrizione di studenti di origine migrante che abbiano superato i limiti di età suddetti e siano presenti nel territorio regionale a seguito di adozione o ricongiungimento familiare e comunicherà le eventuali iscrizioni degli stessi alla Regione per l'opportuna presa d'atto.

Parimenti la Provincia valuterà l'eventuale ammissibilità dell'inserimento di studenti che trovandosi in condizioni di continuità scolastica abbiano superato i predetti limiti di età.

3.2 livelli essenziali dell'offerta formativa (articolo 16, d.lgs 226/2005)

I livelli essenziali dell'offerta formativa si realizzano attraverso:

- il soddisfacimento della domanda di frequenza, con inclusione anche dell'offerta formativa finalizzata al conseguimento di qualifiche professionali attraverso i percorsi in apprendistato di cui all'articolo 48 del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276;
- azioni di orientamento e di tutorato, per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti dello studente;
- attività di tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure caratterizzanti i percorsi formativi.

In particolare le misure di ri/orientamento favoriscono l'obiettivo di:

- acquisire un quadro di riferimento, in chiave orientativa, del modello formativo e del settore di riferimento;
- consentire alla persona di essere soggetto attivo nella costruzione e realizzazione del proprio progetto personale/professionale;
- favorire l'individuazione del percorso più coerente con interessi, attitudini e competenze personali, consentendo eventualmente allo studente una seconda possibilità di scelta e aiutandolo a riorientarsi.
- accrescere, nella dimensione di prevenzione/contrasto della dispersione scolastica nel quadro dell'esercizio effettivo del diritto per tutti all'istruzione/formazione, la platea dei giovani che completano con successo il proprio percorso educativo in un'ottica di occupabilità;

Nell'azione formativa è obbligatoria l'attività di tirocinio orientativo, prima annualità, formativo, seconda e terza annualità, con l'apporto anche di tutor aziendali.

Il sistema di IeFP, secondo la modalità del coordinamento scientifico e metodologico, dell'accompagnamento e del monitoraggio delle azioni innovative, persegue anche lo scopo di innalzare i livelli di istruzione e formazione dei giovani, avendo presenti le competenze di cittadinanza di cui all'obbligo di istruzione e le competenze chiave per l'apprendimento permanente dell'Unione europea.

Tale innalzamento va perseguito valorizzando le caratteristiche peculiari del sistema di istruzione e formazione professionale così come indicato dall'Unione europea in materia (Vocational Education

and Training – VET) e nella prospettiva della filiera formativa verticale verso i diplomi professionali.

Le attività di coordinamento ed accompagnamento hanno per oggetto:

- la definizione delle filiere formative verticali secondo una progressione per qualifiche e diplomi professionali
- la progettazione per competenze e conoscenze
- le competenze di cittadinanza
- le metodologie della formazione efficace, con riferimento particolare ai compiti reali ed alle unità di apprendimento interdisciplinari e disciplinari
- la gestione dei crediti formativi
- la valutazione degli apprendimenti
- la certificazione degli apprendimenti
- l'accompagnamento all'inserimento lavorativo
- la continuità formativa ed il modello di diploma di istruzione e formazione professionale

3.3 livelli essenziali dell'orario minimo annuale e articolazione dei percorsi formativi triennali (articolo 17, d.lgs 226/2005)

L'orario annuale obbligatorio dei percorsi triennali di IeFP, in analogia a quanto previsto per gli Istituti professionali, è pari a 1.056 ore annue.

Per l'anno scolastico 2011/2012, nelle more dell'adozione della disciplina legislativa regionale in ordine ai livelli essenziali, è prevista la realizzazione dei soli percorsi di durata triennale che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema dell'IeFP.

Al fine di offrire una contestuale pluralità di scelte, in data 9 febbraio 2011 è stato sottoscritto l'accordo con L'Ufficio scolastico regionale per l'avvio contemporaneo dei percorsi, in regime di sussidiarietà integrativa di cui all'intesa in sede di Conferenza Unificata, rep. Atti n. 129/CU del 16 dicembre 2010, da parte degli Istituti professionali.

L'articolazione oraria per macro area di intervento sarà definita all'esito dei lavori dei tavoli tecnici specifici di cui al punto 1.1.

3.4 livelli essenziali dei percorsi (articolo 18, d.lgs 226/2005)

3.4.1 livelli essenziali di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), d.lgs 226/2005

E' richiesta la personalizzazione per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali in grado di valorizzare:

- la conoscenza della persona
- le sue esperienze e relativi vissuti di tipo culturale e sociale
- il riconoscimento dei crediti in ingresso

- la formazione del gruppo - classe e integrazione in esso
- la conoscenza del contesto formativo, dei suoi attori e delle sue regole
- la definizione o assunzione consapevole del progetto formativo
- la delineazione di un "patto formativo".

All'inizio di ogni percorso nella fase di accoglienza, attraverso un bilancio delle risorse personali in grado di evidenziare i crediti formali, informali e non formali posseduti dagli studenti, si delinea il percorso formativo personalizzato.

Inoltre, in presenza di studenti con disabilità sarà prevista, ove necessario, l'apporto di figure specialistiche di sostegno nei limiti e nelle modalità definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al punto 2.2.

Le Istituzioni formative, nel limite 5% del monte ore complessivo, in orario extrascolastico possono programmare attività individualizzate per l'approfondimento, per il recupero, o per il sostegno a studenti, anche provenienti da altri paesi, in particolari difficoltà sociali, culturali o personali, o per moduli di attività culturale, o moduli finalizzati a passaggi intra e inter sistemici.

3.4.2 livelli essenziali di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del d.lgs 226/2005

Per le competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, al fine di assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio, si fa riferimento ai risultati di apprendimento relativi alle competenze, conoscenze e abilità di cui agli allegati 1 e 2 del Regolamento di cui al DM 139/2007, nonché alle competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006.

I risultati di apprendimento costituiscono la base culturale generale di riferimento per lo sviluppo nel terzo anno dei percorsi per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale delle competenze definite a partire dal quadro europeo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente e nel rispetto della specifica fisionomia dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

L'articolazione dei percorsi dovrà garantire l'acquisizione di:

- saperi e competenze di base, per le quali vanno previste attività formative sui quattro assi culturali dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale (come previsto nel Regolamento recante norme in materia di obbligo d'istruzione, adottato con DM 139/2007);
- competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine del biennio, come previsto nell'Allegato 2 del DM 139/2007;
- competenze tecnico-professionali specifiche, relative al profilo e al livello professionale individuato nel progetto e comuni, sulla base delle competenze tecnico professionali assunte quale standard minimo nell'Accordo Stato regioni 29 Aprile 2010, allegati 2 e 3;

Nelle sue linee fondamentali, i percorsi si caratterizzano per:

- *flessibilità*, struttura modulare, Unità Formative, certificazione e riconoscimento reciproco dei crediti, accordi particolari nella reciproca messa a disposizione di risorse professionali e materiali);

- *efficacia* (analisi iniziale dei bisogni formativi, adozione di misure di accompagnamento, personalizzazione dell'intervento formativo, tutoraggio, adozione di metodologie attive, di criteri per il monitoraggio e per le verifiche, reti di scuole, rapporto con le famiglie e con il territorio, sistema dei crediti);
- *trasferibilità* e riproducibilità (documentazione organica e sistematica delle esperienze, anche per via telematica, azioni di orientamento nella scuola di base, informazioni agli utenti).

Le metodologie privilegiate saranno quelle attive: per compiti reali, per centri di interesse, per lavoro interattivo e di gruppo, per problem solving.

3.4.3 livelli essenziali di cui di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del d.lgs 226/2005

Nei percorsi di IeFP è assicurato lo svolgimento di attività fisiche e motorie nonché, come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, è assicurato l'insegnamento della religione cattolica fermo restando che, nelle more dell'adozione della disciplina legislativa regionale in ordine ai livelli essenziali, l'insegnamento della religione cattolica è sostituito dall'insegnamento della cultura religiosa da collocarsi nell'ambito dell'Asse storico sociale.

3.4.4 livelli essenziali di cui di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d), del d.lgs 226/2005,

Per le figure e le aree professionali si assumono le figure e gli standard minimi delle competenze tecnico – professionali contenute negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 all'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010

3.5 livelli essenziali dei requisiti dei docenti (articolo 19, d.lgs 226/2005)

Le attività di IeFP sono realizzate da personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e da esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento, fermo restando che, nelle more dell'adozione della disciplina legislativa regionale in ordine ai livelli essenziali, continua a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del Decreto interministeriale 29 novembre 2007.

3.6 livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze (articolo 20, d.lgs 226/2005)

Agli studenti è garantita in ogni fase del percorso la possibilità di passaggi tra i sistemi dell'Istruzione e della Formazione Professionale. A tal fine sono previste iniziative didattiche di raccordo a loro sostegno.

Gli eventuali passaggi sono disposti su richiesta di chi esercita la potestà genitoriale sui minori. I crediti consentono agli studenti di realizzare passaggi tra percorsi diversi e tra i due "sottosistemi" Istruzione-Formazione assicurandone così una sostanziale integrazione.

Gli studenti di tutti i percorsi triennali conseguiranno crediti formativi per il proseguimento degli studi o nel sistema dell'istruzione o in quello della formazione professionale superiore, sulla base delle norme richiamate nella premessa della presente Direttiva (Decreto interministeriale n. 86 del 2004, Ordinanza Ministeriale n. 87 del 2004).

La valutazione e la certificazione hanno l'obiettivo prioritario di sostenere i processi di apprendimento dei giovani e il loro orientamento, anche ai fini di facilitare i passaggi tra i diversi ordini e indirizzi di studio, allo scopo di far conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore o una qualifica professionale triennale entro il 18° anno di età.

Il riconoscimento delle competenze in ingresso degli studenti e la certificazione delle competenze intermedie e finali avverranno facendo riferimento all'accordo della Conferenza Unificata del 28 ottobre 2004 e al decreto Ministeriale 22 Agosto 2007 e ai suoi allegati.

La valutazione dovrà essere effettuata per ogni ciclo formativo, con relativa registrazione sul libretto formativo dello studente, secondo il modello approvato con decreto interministeriale 10 ottobre 2005, dei crediti acquisiti.

Al termine del biennio gli studenti acquisiscono i saperi e le competenze di cui al D.M. 139/2007 nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, sulla base del modello di certificazione adottato con il D.M. n. 9 del 27 gennaio 2010.

Al termine del percorso triennale, lo studente consegue la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa figura professionale.

Ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.

Tutta l'attività viene ad essere inserita in un quadro organico di monitoraggio e di assistenza tecnica, che dovrà consentire l'analisi dello stato di avanzamento dei progetti e dei risultati ottenuti, nonché la verifica della loro efficacia e la valutazione della loro sostenibilità e trasferibilità.

Per quanto concerne i dati riferiti agli studenti, anche in considerazione della necessità di vigilare, nell'ambito delle rispettive competenze, sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione, si specifica che le Istituzioni formative sono tenute a immettere tutti i dati relativi agli studenti richiesti dal sistema di monitoraggio regionale, nonché, se ivi non presente, l'istituzione scolastica di provenienza, l'anno di trasferimento dalla stessa, quello di conseguimento del titolo di licenza media, nonché l'eventuale rinuncia al percorso prescelto.

Sarà cura della Provincia vigilare sul rispetto degli obblighi di comunicazione e trasmettere alla Direzione regionale Istruzione e Politiche giovanili le suddette informazioni.

3.7 livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi (articolo 21 d.lgs 226/2005)

Le Istituzioni formative, indipendentemente dalla natura giuridica, in coerenza con gli standard formativi minimi di cui all'Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni, rep. Atti n. 1901 del 15 gennaio 2004 sono tenute ad assicurare:

- a) la presenza di un sistema di governo che, indipendentemente dai compiti e funzioni facenti capo ai competenti organi statutari/sociali assicurati:
 - entro e non oltre il 30 giugno 2012, processi di qualità ISO 9001: 2008;
 - la puntuale applicazione delle disposizioni di cui:
 - al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*";
 - al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("*Codice in materia di protezione dei dati personali*");
 - al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ("*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*");
 - alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., in materia di tracciabilità finanziaria;
 - la puntuale applicazione, nelle more della deliberazione della Giunta regionale di cui al punto 2.2, di quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro 2/2009, punto 4.4, in materia di procedure per la scelta del fornitore di beni e/o servizi;
- b) l'adeguatezza delle capacità gestionali e della situazione economica (cfr accreditamento dgr 968/2007);
- c) il rispetto dei CCNL del personale dipendente per gli operatori della formazione professionale;
- d) la completezza dell'offerta formativa di cui al punto 3.3;
- e) l'adeguatezza dei locali, (cfr accreditamento dgr 968/2007);
- f) l'adeguatezza didattica, (cfr accreditamento dgr 968/2007);
- g) l'adeguatezza tecnologica, (cfr accreditamento dgr 968/2007);;
- h) la disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale, (cfr accreditamento dgr 968/2007);;
- i) la capacità di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative in alternanza coerenti con gli indirizzi formativi attivati.

La Regione e le Province, ciascuna per la parte di propria competenza, dovranno vigilare sul rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

3.8 valutazione (articolo 22, d.lgs 226/2005)

Al fine di consentire le valutazioni dei percorsi di IeFP da parte del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, le Province e le Istituzioni formative forniscono al predetto Servizio i dati e la documentazione da esso richiesti e ciò anche per il loro inserimento nella

relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione che il Ministro dell'istruzione presenta al Parlamento.

3.8.1 sistema regionale di monitoraggio

Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al punto 2.2, resta confermato che Il sistema informativo e di monitoraggio regionale – Si.Mon. costituisce lo strumento attraverso il quale la Regione raccoglie le informazioni relative ai percorsi di IeFP.

Si conferma, pertanto, la necessità e l'obbligatorietà dell'immissione dei dati nel sistema di monitoraggio suddetto, mediante l'osservanza delle procedure vigenti.

Spetta alle Province provvedere tempestivamente all'attivazione delle procedure previste per registrare le attività finanziate ai sensi della presente Direttiva prevedendo idonee misure atte a verificare il rispetto della corretta e tempestiva immissione nel sistema di monitoraggio suddetto dei dati relativi a tutti i percorsi di cui alla presente direttiva.

L'Amministrazione regionale procederà ad astrarre dal sistema di monitoraggio dati relativi ai percorsi attivati e agli studenti iscritti, al fine di verificare gli adempimenti prescritti.

Si fa presente, inoltre, che le informazioni ricavabili dal sistema informativo regionale rappresentano uno strumento fondamentale e imprescindibile al fine di costruire un sistema di anagrafe scolastica e formativa che consenta di registrare la tracciabilità del percorso formativo dei giovani dai 14 ai 18 anni secondo quanto previsto dal Sistema Informativo Regionale dell'Istruzione e della Formazione (S.I.R.I.F.), di cui alla D.G.R. 368 del 18 febbraio 2009, e per consentire di adempiere alle finalità di programmazione del sistema formativo regionale.

Il monitoraggio dei percorsi triennali di IeFP, la valutazione di efficienza e di efficacia sono attività obbligatorie e, nelle more degli esiti dei lavori dei tavoli tecnici di cui al punto 1.1, si estrinsecano anche attraverso la rilevazione:

- del modello formativo
- delle metodologie e le prassi didattiche
- della regolarità dei percorsi
- del successo formativo
- delle caratteristiche dell'eventuale abbandono,
- della soddisfazione dell'utenza
- degli esiti professionali e occupazionali
- delle caratteristiche dei formatori/docenti.

Laddove Si.Mon. non lo consenta, la rilevazione avverrà con modalità alternative determinate dalla Direzione regionale Istruzione e Politiche giovanili.

4. Figure professionali di riferimento

I percorsi di IeFP portano all'acquisizione di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondente ai livelli previsti dal quadro EQF.

Al termine del triennio, gli studenti conseguiranno una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondente ai livelli previsti dal quadro EQF ricompresa nell'ambito delle seguenti 21 figure e degli indirizzi di cui all'Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010:

- 1 - Operatore dell'abbigliamento
- 2 - Operatore delle calzature
- 3 - Operatore delle produzioni chimiche
- 4 - Operatore edile
- 5 - Operatore elettrico
- 6 - Operatore elettronico
- 7 - Operatore grafico (indirizzo stampa e allestimento - indirizzo multimedia)
- 8 - Operatore di impianti termoidraulici
- 9 - Operatore delle lavorazioni artistiche
- 10 - Operatore del legno
- 11 - Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto
- 12 - Operatore alla riparazione dei veicoli a motore (indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore/ indirizzo riparazioni di carrozzeria)
- 13 - Operatore meccanico
- 14 - Operatore del benessere (indirizzo acconciatura - indirizzo estetica)
- 15 - Operatore della ristorazione (indirizzo preparazione pasti - indirizzo sala e bar)
- 16 - Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza (indirizzo strutture ricettive – indirizzo servizi del turismo)
- 17 - Operatore amministrativo – segretariale
- 18 - Operatore ai servizi di vendita
- 19 - Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
- 20 - Operatore della trasformazione agroalimentare
- 21 - Operatore agricolo (indirizzo allevamento animali domestici indirizzo coltivazioni arboree, erbacee, ortofloricole indirizzo silvicoltura, salvaguardia dell'ambiente)

5. Annualità 2011/2012

Al fine di assicurare la dovuta continuità con le attività in atto, per l'anno scolastico 2011/2012 trovano applicazione le seguenti deroghe:

- l'anno scolastico 2011/2012, sotto il profilo amministrativo, finanziario e contabile inizia il 16 settembre 2011 termina il 31 agosto 2012;
- la prima anticipazione è erogata entro il 30 ottobre 2011 sulla base di una dichiarazione sottoscritta dall'organo di revisione interno di attestazione che le attività dei percorsi di IeFP, di riferimento ai fini del finanziamento per l'anno scolastico 2011/2012, sono regolarmente in atto e sono dirette al numero degli studenti risultanti al primo 10% della durata dei percorsi stessi;
- la seconda anticipazione è erogata entro il 30 marzo 2012, previa acquisizione, a pena di irricevibilità, della certificazione, sottoscritta dall'organo di revisione interno, di attestazione:
 - di pagamenti effettuati per almeno il 90% della prima anticipazione. E' ammessa la presentazione composita costituita da almeno il 70% di pagamenti e obbligazioni giuridicamente vincolanti per un ulteriore 20%;
 - della regolarità contabile e amministrativa;
 - della corretta imputazione del finanziamento pubblico alle voci di spesa e della conformità delle operazioni contabili alla disciplina regionale in materia di gestione e rendicontazione delle attività di IeFP;
 - che le attività dei percorsi di IeFP, di riferimento ai fini del finanziamento per l'anno scolastico 2011/2012, sono regolarmente in atto e sono dirette al numero degli studenti risultanti al primo 10% della durata dei percorsi stessi.
 - l'eventuale concorso di risorse a valere sui fondi del Fondo Sociale Europeo Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, P.O. 2007-2013, avviene in presenza di presupposti di ammissibilità della spesa, da rendicontare, oltre che nell'ambito del bilancio, anche con l'osservanza di quanto previsto dalla DGR 1509/2002;